

Antiriciclaggio

Prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo. Disposizioni in materia di limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore.

Gentile Cliente, desideriamo richiamare la Sua attenzione sul quadro generale delle **disposizioni previste dall'art. 49 del D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 e successive modifiche e integrazioni in materia di limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore.**

■ **Libretti di risparmio**

È ammessa esclusivamente l'emissione di libretti di deposito bancari o postali nominativi.

È vietato il trasferimento di libretti di deposito bancari o postali al portatore che, ove esistenti, devono essere estinti dal portatore entro il 31 dicembre 2018.

■ **Trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore (con esclusione dei libretti di deposito al portatore) in euro o in valuta estera**

È vietato il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro e in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano persone fisiche o giuridiche, quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore a 2.000 euro.

Il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti, inferiori alla predetta soglia, che appaiono artificialmente frazionati.

Il trasferimento può avvenire solo per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento e Poste Italiane SpA.

In relazione all'utilizzo del contante, si ricorda inoltre che in caso di passaggio della frontiera (da e verso l'Italia) con una somma pari o superiore a 10.000 euro, si è tenuti a comunicarlo ai funzionari delle Dogane con una autodichiarazione (come da modello disponibile sul sito dell'agenzia delle Dogane), in base all'art. 3, comma 1 del D.Lgs 195 del 2008. Nel computo dell'importo oltre a banconote e monete sono inclusi i traveller's cheques.

■ **Assegni bancari e circolari**

Le banche sono tenute a rilasciare i moduli di assegni bancari e ad emettere gli assegni circolari già muniti della clausola "NON TRASFERIBILE".

Il Cliente può tuttavia chiedere alla propria banca, per iscritto, il rilascio di assegni bancari o l'emissione di assegni circolari di importo inferiore a 1.000 euro in forma libera (senza la clausola di non trasferibilità), previa corresponsione, a titolo di imposta di bollo, della somma di 1,5 euro per ciascun modulo di assegno bancario rilasciato o assegno circolare emesso.

Gli assegni bancari emessi per importi pari o superiori a 1.000 euro e gli assegni circolari devono in tutti i casi recare l'indicazione del nome/cognome o della ragione sociale del beneficiario.

Pertanto:

- la banca non emette assegni circolari in forma libera di importo superiore a 999,99 euro;
- i moduli di assegno bancario non riportanti la clausola di non trasferibilità già prestampata possono essere emessi in forma libera fino all'importo massimo di 999,99 euro.

Gli assegni bancari emessi all'ordine del traente (con il nome/cognome del traente stesso ovvero mediante le formule "me medesimo", "mio proprio", "m.m." o similari), possono essere girati per l'incasso unicamente ad una banca o a Poste Italiane SpA. Tali assegni non possono quindi essere girati a soggetti terzi.

I dati identificativi ed il codice fiscale dei richiedenti moduli di assegno bancario o assegni circolari in forma libera sono resi noti, in caso ne venga fatta esplicita richiesta, alle Autorità pubbliche competenti. Le banche sono tenute a segnalare a dette Autorità tutte le infrazioni alle regole sopra riportate di cui hanno notizia.

Le regole sopra indicate riguardano anche gli assegni di conto corrente postale ed i vaglia postali e cambiari.

Il Personale della Filiale è a completa disposizione per gli ulteriori chiarimenti di cui avesse necessità.

1° Luglio 2020